



21209.09

05 OTT. 2009  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
IN MATERIA
DI LAVORO E
PREVIDENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27584/2005

Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente - Cron. 21209

Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO LAMORGESE - Rel. Consigliere - Ud. 14/05/2009

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere - PU

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27584-2005 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA, in  
 persona del Direttore pro tempore, domiciliata in  
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope  
 legis;

- **ricorrente** -

2009

1634

**contro**

DI ROMANO ALFREDO; in proprio e quale amministratore  
 unico della ditta SALTO S.R.L.;


- **intimato** -

avverso la sentenza n. 869/2004 del TRIBUNALE di

AVEZZANO, depositata il 29/10/2004 R.G.N. 778/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/05/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
LAMORGESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.



### **Svolgimento del processo**

Con ricorso al Tribunale di Avezzano, Alfredo Di Romano, anche nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Salto, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila, per avere proceduto all'assunzione di due dipendenti senza la prescritta comunicazione al competente Centro per l'impiego e senza la consegna ai due lavoratori della dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola. Deduceva l'illegittimità del provvedimento sostenendo l'abolizione delle sanzioni amministrative e l'infondatezza degli accertamenti eseguiti.

Il giudice adito con sentenza depositata il 29 ottobre 2004 accoglieva l'opposizione, osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che la violazione contestata non era stata adeguatamente provata. Le annotazioni con il solo nome dei dipendenti della società nel periodo marzo-aprile 2001, sottolineava il medesimo giudice, non costituivano prova sufficientemente certa per ritenere che i due lavoratori Giovarruscio e Baronetti avessero iniziato la loro attività lavorativa prima del 4 aprile 2001, e l'Amministrazione opposta non aveva fornito ulteriori elementi probatori, ad eccezione della prova testimoniale degli stessi dipendenti, "che tuttavia (era) stata respinta", in base al principio affermato da Cass. 8 giugno 2000 n. 7835, secondo cui le dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti dai lavoratori a cui è riferita la violazione medesima non hanno valore di prova in sede giudiziale, configurandosi una situazione di incapacità a testimoniare, quale prevista dall'art. 246 cod. proc. civ.

*Alfredo Di Romano*

Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso l'Amministrazione soccombente sulla base di un motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva, sebbene la ricorrente abbia provveduto alla rinnovazione della notificazione del presente ricorso.

### **Motivi della decisione**

L'unico motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 246 cod. proc. civ. e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel ritenere l'incapacità a testimoniare dei lavoratori, nei confronti dei quali erano state commesse le violazioni, incidendo la qualità di lavoratori soltanto sull'attendibilità del testimone, così come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è fondato.

Il principio di diritto, cui si è riportata la sentenza impugnata, deve ritenersi superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte. Con la pronuncia n. 15745 del 21 ottobre 2003 si è infatti affermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, che "all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro per omissioni contributive, il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità", e tale orientamento è stato ribadito da successive pronunce, tra le quali Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500, ove si è rimarcato

*Alcansys*

che l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. ricorre solo quando vi sia un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, non essendo sufficiente la sussistenza di un qualche interesse che possa essere ravvisata in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi.

E sempre con riferimento a giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, pur affermandosi in generale l'incapacità a testimoniare del lavoratore subordinato nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione, attenga ad elementi del rapporto di lavoro della persona chiamata a deporre, si è tuttavia escluso (Cass. 9 maggio 2007 n. 10545) l'interesse del lavoratore tale da legittimare la sua partecipazione al medesimo giudizio di opposizione, nel caso di conciliazione, intervenuta prima che lo stesso sia chiamato a deporre, della controversia da lui proposta contro il datore di lavoro, essendo ormai preclusa ogni possibilità di riconoscimento della maggiore durata del rapporto di lavoro.

Ancora più recentemente, sempre con riguardo a giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, e precisamente per sanzioni conseguenti all'omissione di comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione di alcuni lavoratori, al loro codice fiscale ed alla cessazione del relativo rapporto, si è ritenuto (Cass. 26 febbraio 2009 n. 4651) che il

*Alamory*

lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile.

Tale ultimo orientamento è da preferire, proprio per l'affermata verifica ai fini della incapacità in questione, dell'interesse concreto ed attuale che possa coinvolgere nel rapporto controverso il lavoratore chiamato a deporre nel giudizio in cui è parte il datore di lavoro.

Infatti, a fronte di violazioni sulle norme di carattere formale in materia di collocamento al lavoro - a parte ogni considerazione sulla classificazione di quelle contestate all'intimato e di cui all'ordinanza ingiunzione opposta (v. per utili riferimenti, sulla distinzione in proposito, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3857) - per le quali la Direzione provinciale del lavoro abbia emesso ordinanza ingiunzione nei confronti del datore di lavoro per il pagamento del relative sanzioni amministrative, non si vede quale l'interesse del lavoratore, cui sono riferite le violazioni, ad intervenire nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro per l'annullamento di quel provvedimento.

La sentenza impugnata che ha concluso per l'incapacità a testimoniare dei due lavoratori innanzi indicati senza verificare la sussistenza per entrambi di un interesse giuridico, concreto ed attuale, che

*A. Lamonica*

li legittimasse ad intervenire nel presente giudizio di opposizione, non è aderente al suesposto orientamento condiviso dal Collegio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, per violazioni in tema di collocamento al lavoro, il lavoratore, al cui rapporto è riferita l'infrazione, non è incapace di testimoniare, ex art. 246 cod. proc. civ., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore, non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa non sia ipotizzabile".


Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

**P. q. m.**


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avezzano, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**IL CANCELLIERE**

Depositato in Cancelleria



oggi,

**05 OTT 2008**

**IL CANCELLIERE**

**CANCELLIERE C1**  
**Giovanni Cantelmo**

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
DEDECAZIONE E DI SPESA. TASSA  
CANCELLERIA CONSIGLI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

